

APPENDICE 3

PRINCIPI OCSE/INPRS PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DI TIPO OCCUPAZIONALE

QUINDICI PRINCIPI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DI TIPO OCCUPAZIONALE

(approvati dal Gruppo di lavoro dell'OCSE "Pensioni Private" nel novembre 2000 e dall'*International Network of Pensions Regulators and Supervisors* nell'aprile 2001)

Principio N°1: Quadro regolamentare adeguato

Dovrebbe essere posto in essere un quadro regolamentare delle pensioni complementari private completo, dinamico e flessibile (che tenga conto della complessità degli schemi) al fine di assicurare la protezione dei beneficiari dei piani pensionistici, la solidità dei fondi pensione e la stabilità del sistema economico nel suo complesso. Tale quadro non dovrebbe comunque comportare oneri eccessivi per i mercati degli strumenti pensionistici, le istituzioni o i datori di lavoro.

Principio N°2: Appropriata regolamentazione dei mercati finanziari

Un investimento produttivo e diversificato del risparmio previdenziale che realizzi una ripartizione del rischio necessita di mercati e di istituzioni finanziarie ben funzionanti. Lo sviluppo di sistemi pensionistici a capitalizzazione dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento dell'infrastruttura dei mercati finanziari e del connesso quadro regolamentare (incluso lo sviluppo di nuovi strumenti e di nuovi mercati, quali ad esempio quelli dei titoli indicizzati all'inflazione, e il migliore funzionamento del mercato delle rendite pensionistiche).

Principio N°3: Diritti dei beneficiari

Le condizioni di accesso agli schemi pensionistici complementari privati non devono essere discriminatorie. La regolamentazione dovrebbe mirare a impedire ipotesi di esclusione basate sull'età, sul salario, sul sesso, sul periodo di servizio prestato, sulla tipologia del rapporto di lavoro, sull'impiego *part-time* e sullo stato civile. Dovrebbe essere altresì garantita la protezione dei diritti accumulati durante il rapporto di lavoro e l'esistenza di appropriate procedure di riconoscimento di tali diritti, con riferimento ai contributi versati sia dai lavoratori sia dai datori di lavoro. L'applicazione di meccanismi di indicizzazione dovrebbe essere incoraggiata. La portabilità dei diritti pensionistici è essenziale se si intende promuovere la mobilità professionale. Dovrebbero essere altresì incoraggiati meccanismi di protezione dei beneficiari in caso

di recesso anticipato dagli schemi, in particolare quando la partecipazione avviene su base obbligatoria.

Principio N°4: Adeguatezza degli schemi complementari

Dovrebbe essere promossa un'adeguata valutazione dell'adeguatezza degli schemi complementari (sotto il profilo dei rischi, dei benefici e della copertura), in particolare quando questi schemi svolgono una funzione di pubblico interesse, in quanto si sostituiscono o sono complementari agli schemi pubblici ovvero quando assumono natura obbligatoria. La valutazione di adeguatezza dovrebbe tenere conto delle diverse fonti di reddito nella fase di pensionamento (sistemi di trasferimento finanziati tramite la fiscalità generale, sistemi basati sulla capitalizzazione, risparmio individuale e redditi di vario genere).

Principio N°5: Sistema di regolamentazione e separazione

Un sistema istituzionale e funzionale di criteri legali, contabili, tecnici, finanziari e gestionali dovrebbe essere applicato ai fondi pensione e ai piani pensionistici, congiuntamente o separatamente, evitando eccessivi oneri amministrativi. Il fondo pensione deve essere legalmente separato dall'impresa *sponsor* (o almeno la separazione deve essere irrevocabilmente garantita tramite appropriati meccanismi).

Principio N°6: Finanziamento

L'istituzione di schemi pensionistici complementari dovrebbe seguire il principio della capitalizzazione. Mentre i piani a contributi definiti realizzano, in linea di principio, la piena copertura delle passività previdenziali, piani diversi dovrebbero essere soggetti a regole di copertura minima o, comunque, ad altri meccanismi in grado di assicurare l'adeguato finanziamento delle passività. Regole basate sull'ipotesi di liquidazione (ad esempio, *Accumulated Benefits Obligation - ABO*, *Projected Benefits Obligation - PBO*) possono essere ammesse come una base minima di complemento a regole basate sull'ipotesi di prosecuzione dell'attività. In casi particolari, può essere consentita l'introduzione di elementi di flessibilità per temporanee situazioni di copertura insufficiente. Dovrebbe essere preso in considerazione lo sviluppo di adeguati ma flessibili requisiti minimi di capitale/di garanzia per i fondi pensione, tenendo conto della natura di lungo periodo delle loro passività. La normativa fiscale e quella prudenziale dovrebbero stimolare il conseguimento di un livello di finanziamento prudenziale. Gli schemi complementari privati a ripartizione a livello di singole società dovrebbero essere vietati.

Principio N°7: Tecniche di calcolo

Appropriati metodi di calcolo per la valutazione delle attività e delle passività, inclusi quelli di tipo attuariale e relativi agli ammortamenti, devono essere introdotti e basati su standard di trasparenza e comparabilità. Dovrebbero essere altresì stimulate la gestione del rischio moderna ed efficace e l'adozione da parte dei fondi pensione e delle altre istituzioni coinvolte nella prestazione di servizi di tipo previdenziale di criteri di gestione del rischio validi a livello di settore. Lo sviluppo di tecniche di gestione integrata dell'attivo e del passivo dovrebbe trovare adeguata considerazione.

Principio N°8: Strutture di vigilanza

Deve essere posta in essere un'efficace vigilanza sui fondi pensione e sui piani pensionistici che si focalizzi sul rispetto della normativa, sui controlli di tipo finanziario, sulle verifiche attuariali e sull'operato degli amministratori. Dovrebbero essere costituiti appropriati organismi di vigilanza, adeguatamente provvisti di personale e di risorse finanziarie, che pongano in essere controlli e verifiche di tipo anche ispettivo, almeno per alcune categorie di fondi e in particolare quando si ha notizia di situazioni problematiche. Gli organismi di vigilanza dovrebbero essere dotati di appropriati poteri di regolamentazione e di vigilanza sui piani individuali, al fine di impedire casi di irregolarità nell'attività di raccolta delle adesioni generati da impropri metodi di distribuzione degli utili e di caricamento delle spese.

Principio N°9: Autocontrollo

L'autoregolamentazione e l'autocontrollo dovrebbero essere adeguatamente promossi. Nell'ambito di un appropriato quadro regolamentare dovrebbe essere incoraggiato il ruolo degli attuari indipendenti, dei depositari e degli organi di controllo interno indipendenti.

Principio N°10: Parità di condizioni concorrenziali

La regolamentazione dovrebbe promuovere condizioni concorrenziali uniformi per i diversi operatori tenendo in considerazione l'utilità di seguire un approccio di tipo funzionale. La parità concorrenziale dovrebbe recare vantaggi ai consumatori e permettere l'adeguato sviluppo dei mercati della previdenza privata.

Principio N°11: Investimenti

Gli investimenti dei fondi pensione dovrebbero essere adeguatamente regolamentati (vedi i principi OCSE per la regolamentazione degli investimenti delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione). Ciò include la necessità di un approccio integrato alla gestione delle attività e delle passività, nel caso di un approccio istituzionale come di tipo funzionale, nonché la considerazione dei principi relativi alla diversificazione, alla dispersione e al bilanciamento delle scadenze e delle valute. Le regolamentazioni di tipo quantitativo e quelle basate sul principio della persona prudente devono essere attentamente valutate con riguardo agli obiettivi di sicurezza e di redditività dei fondi pensione. L'investimento nei titoli emessi dall'impresa *sponsor* dovrebbe essere limitato, a meno che esistano adeguate tutele. Dovrebbe essere promossa la liberalizzazione degli investimenti all'estero da parte dei fondi pensione, secondo principi di prudente gestione.

Principio N°12: Meccanismi di assicurazione

Dovrebbe essere accuratamente valutata l'esigenza di prevedere l'assicurazione dei rischi di insolvenza e/o altri meccanismi di garanzia. Tali meccanismi possono essere opportuni in alcuni casi e in un contesto adeguato. Può essere previsto il ricorso a schemi di assicurazione di gruppo e di riassicurazione.

Principio N°13: Liquidazione

Dovrebbero essere stabiliti idonei meccanismi di liquidazione. Dovrebbero essere previste disposizioni (incluso, ove necessario, il riconoscimento di un privilegio ai diritti di credito dei fondi pensione) per assicurare che i contributi dovuti al fondo dal datore di lavoro siano corrisposti anche nell'ipotesi di insolvenza di quest'ultimo, in conformità alle leggi nazionali.

Principio N°14: Trasparenza e informazione

Dovrebbero essere promosse la trasparenza e l'informazione adeguate in merito ai costi e ai benefici degli schemi pensionistici, in particolare quando sono offerte scelte a livello individuale. Gli aderenti ai piani pensionistici dovrebbero essere resi edotti sulle conseguenze del cattivo uso delle somme percepite a titolo di prestazioni pensionistiche (in particolare nell'ipotesi di erogazioni in forma di capitale) e sulle modalità di tutela dei propri diritti. Dovrebbero essere promosse la trasparenza della struttura dei costi,

della *performance* dei piani e delle modalità di erogazione dei benefici pensionistici, specie nell'ipotesi di piani che consentono l'esercizio di scelte a livello individuale.

Principio N°15: *Corporate governance*

Dovrebbe essere preso in considerazione il ruolo dei fondi pensione dal punto di vista della *corporate governance*. Ciò include il ruolo di linee guida (obbligatorie o volontarie) relative alle attività di *governance*; l'impatto dell'attivismo dei fondi pensione in qualità di azionisti sulla condotta delle imprese; il governo dei fondi pensione stessi e il ruolo dei loro fiduciari.

FIFTEEN PRINCIPLES FOR THE REGULATION OF PRIVATE OCCUPATIONAL PENSIONS SCHEMES

(approved by the OECD Working Party on Private Pensions in November 2000 and by the International Network of Pensions Regulators and Supervisors in April 2001)

Principle N°1: Adequate regulatory framework

An adequate regulatory framework for private pensions should be enforced in a comprehensive, dynamic and flexible way (taking into account the complexity of the schemes) in order to ensure the protection of pensions plans beneficiaries, the soundness of pensions funds and the stability of the economy as a whole. This framework should however not provide excessive burden on pensions markets, institutions, or employers.

Principle N°2: Appropriate regulation of financial markets

A productive, diversified investment of retirement savings which spreads risk requires well-functioning capital markets and financial institutions. The development of advance-funded pension systems should go hand-in-hand with a strengthening of the financial market infrastructure and regulatory framework (including the development of new financial instruments and new markets such as inflation-indexed markets and the improved functioning of retirement annuity markets).

Principle N°3: Rights of the beneficiaries

Non-discriminatory access should be granted to private pensions schemes. Regulation should aim at avoiding exclusions based on age, salary, gender, period of service, terms of employment, part-time employment, and civil status. It should also promote the protection of vested rights and proper entitlement process, as regard to contributions from both employees and employers. Policies for indexation should be encouraged. Portability of pensions rights is essential when professional mobility is promoted. Mechanisms for the protection of beneficiaries in case of early departure, especially when membership is not voluntary, should be encouraged.

Principle N°4: Adequacy of the private schemes

Proper assessment of adequacy of private schemes (risks, benefits, coverage) should be promoted, especially when these schemes play a public role, through substitution or substantial complementary function to public schemes and when they are mandatory. Adequacy should be evaluated taking into account the various sources of retirement income (tax-and-transfer systems, advance-funded systems, private savings and earnings).

Principle N°5: Regulatory system and separation

An institutional and functional system of adequate legal, accounting, technical, financial, and managerial criteria should apply to pensions funds and plans, jointly or separately, but without excessive administrative burden. The pension fund must be legally separated from the sponsor (or at least such separation must be irrevocably guaranteed through appropriate mechanisms).

Principle N°6: Funding

Private schemes should be funded. While full-funding exists in principle for defined contribution plans, other types of plans should be subject to minimum funding rules or other mechanisms to ensure adequate funding of pension liabilities. Rules based on winding-up approach (e.g. ABO, PBO) may be promoted as a minimum level to complement the on-going approach. Flexibility can be allowed for temporary limited under-funding under restricted circumstances. Consideration should be given to the development of adequate but flexible requirements for minimum capital/guarantee in pension funds,— taking account of the long term nature of their liabilities. Tax and prudential regulations should encourage a prudent level of funding. Private unfunded pay-as-you-go schemes at individual company level (i.e. overheads schemes) should be prohibited.

Principle N°7: Calculation Techniques

Appropriate calculation methods for asset valuation and liabilities funding, including actuarial techniques and amortisation rules must be set up and based on transparent and comparable standards. Increased reliance on modern and effective risk management, industry-wide risk management standards for pension funds and other institutions involved in the provision of retirement income should be promoted. The development of asset liability management techniques should be given proper consideration.

Principle N°8: Supervisory structures

Effective supervision of pension funds and plans must be set-up and focus on legal compliance, financial control, actuarial examination and supervision of managers. Appropriate supervisory bodies, properly staffed and funded, should be established in order to conduct when relevant off and on site supervision, at least for some categories of funds and in particular when problems are reported. Supervisory bodies should be endowed with appropriate regulatory and supervisory powers over individual plans, in order to prevent miss-selling cases arising from irregularities in the distribution and expenses methods.

Principle N°9: Self-supervision

Self-regulation and self-supervision should be encouraged. The role of independent actuaries, custodian services and internal independent supervisory boards should be promoted within an appropriate regulatory framework.

Principle N°10: Fair competition

Regulation should promote a level playing field between the different operators and take account of the usefulness of a functional approach. The fair competition should benefit to the consumers and allow for the development of adequate private pensions markets.

Principle N°11: Investment

Investment by pension funds should be adequately regulated (see selected principles for regulation of investments by insurance companies and pension funds in Annex). This includes the need for an integrated assets/liabilities approach, for both institutional and functional approaches, and the consideration of principles related to diversification, dispersion, and maturity and currency matching. Quantitative regulations, and prudent-person principles should be carefully assessed, having regard to both the security and profitability objectives of pension funds. Self-investment should be limited, unless appropriate safeguards exist. Liberalisation of investment abroad by pension funds should be promoted, subject to prudent management principles.

Principle N°12: Insurance mechanisms

The need for insolvency insurance and/or other guarantee schemes has to be properly evaluated. These mechanisms may be recommended in some cases but in an adequate framework. Recourse to insurance mechanisms (group and reinsurance) may be promoted.

Principle N°13: Winding-up

Proper winding-up mechanisms should be put in place. Arrangements (including, where necessary, priority creditors' rights for pension funds) should be put in place to ensure that contributions owed to the fund by the employer are paid in the event of his insolvency, in accordance with national laws.

Principle N°14: Disclosure and education

Appropriate disclosure and education should be promoted as regards respective costs and benefits characteristics of pensions schemes, especially where individual choice is offered. Beneficiaries should be educated on misuse of retirement benefits (in particular in case of lump sum) and adequate preservation of their rights. Disclosure of fees structure, plans performance and benefits modalities should be especially promoted in the case of pensions plans that offer individual choice.

Principle N°15: Corporate governance

The corporate governance role and capacity of pension funds should be considered. This includes: the role of guidelines (statutory or voluntary) for governance activities; the impact of shareholder activism by pension funds on corporate behaviour; and the governance of pension funds themselves and the role of trustees.

APPENDICE 4

APPENDICE STATISTICA

Tav. a4.1

Fondi pensione di nuova istituzione. Dati annuali di sintesi.*(dati di fine periodo, salvo flussi annui per i contributi; importi in milioni di euro)*

| | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Numero di fondi | | | | |
| Fondi pensione negoziali | | | | |
| Autorizzati all'esercizio dell'attività | 27 | 23 | 6 | 4 |
| Autorizzati alla sola raccolta delle adesioni | 14 | 19 | 27 | 12 |
| Totale | 41 | 42 | 33 | 16 |
| Fondi pensione aperti | | | | |
| Autorizzati all'esercizio dell'attività | 94 | 85 | 79 | 46 |
| Autorizzati alla costituzione | 8 | 14 | 9 | 25 |
| Totale | 102 | 99 | 88 | 71 |
| Totale fondi di nuova istituzione | 143 | 141 | 121 | 87 |
| Iscritti | | | | |
| Fondi pensione negoziali | | | | |
| Autorizzati all'esercizio dell'attività | 913.202 | 782.821 | 428.881 | 384.349 |
| Autorizzati alla sola raccolta delle adesioni | 96.964 | 102.830 | 272.246 | 15.532 |
| Totale fondi pensione negoziali | 1.010.166 | 885.651 | 701.127 | 399.881 |
| Fondi pensione aperti | 287.251 | 223.032 | 136.305 | 14.619 |
| Totale fondi di nuova istituzione | 1.297.417 | 1.108.683 | 837.432 | 414.500 |
| Attivo netto destinato alle prestazioni | | | | |
| Fondi pensione negoziali | 2.256 | 1.190 | 544 | 165 |
| Fondi pensione aperti | 943 | 552 | 234 | 17 |
| Totale fondi di nuova istituzione | 3.199 | 1.742 | 778 | 182 |
| Contributi | | | | |
| Fondi pensione negoziali | 1.144 | 632 | 362 | 159 |
| Fondi pensione aperti | 341 | 245 | 149 | 17 |
| Totale fondi di nuova istituzione | 1.485 | 877 | 511 | 176 |

Tav. a4.2

Fondi pensione di nuova istituzione. Dinamica trimestrale.*(dati di fine periodo, salvo flussi annui per i contributi; importi in milioni di euro)*

| | IV trim 2001 ⁽¹⁾ | III trim 2001 | II trim 2001 | I trim 2001 | IV trim 2000 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numero di fondi | | | | | |
| Fondi pensione negoziali | | | | | |
| Autorizzati all'esercizio dell'attività | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 |
| Autorizzati alla sola raccolta delle adesioni | 14 | 18 | 18 | 20 | 19 |
| Totale | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 |
| Fondi pensione aperti | | | | | |
| Autorizzati all'esercizio dell'attività | 94 | 91 | 89 | 84 | 85 |
| Autorizzati alla costituzione | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 |
| Totale | 102 | 100 | 100 | 98 | 99 |
| Totale fondi di nuova istituzione | 143 | 143 | 143 | 141 | 141 |
| Iscritti | | | | | |
| Fondi pensione negoziali | | | | | |
| | 1.010.166 | 1.001.712 | 966.077 | 927.443 | 885.651 |
| <i>variazione % sul trimestre precedente</i> | 0,8 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 3,8 |
| <i>variazione % sul trimestre corrispondente</i> | 14,1 | 17,5 | 16,8 | 19,6 | 26,3 |
| Fondi pensione aperti | | | | | |
| Iscritti per adesioni individuali | 254.531 | 235.797 | 227.010 | 212.668 | 201.771 |
| Iscritti per adesioni collettive | 32.720 | 28.494 | 26.765 | 25.521 | 21.261 |
| Totale | 287.251 | 264.291 | 253.775 | 238.189 | 223.032 |
| <i>variazione % sul trimestre precedente</i> | 8,7 | 4,1 | 6,5 | 6,8 | 18,5 |
| <i>variazione % sul trimestre corrispondente</i> | 28,8 | 40,4 | 46,1 | 55,6 | 63,6 |
| Totale fondi di nuova istituzione | 1.297.417 | 1.266.003 | 1.219.852 | 1.165.632 | 1.108.683 |
| <i>variazione % sul trimestre precedente</i> | 2,5 | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 6,5 |
| <i>variazione % sul trimestre corrispondente</i> | 17,0 | 21,6 | 21,8 | 25,5 | 32,4 |
| Attivo netto destinato alle prestazioni | | | | | |
| Fondi pensione negoziali | | | | | |
| | 2.256 | 1.975 | 1.760 | 1.516 | 1.190 |
| <i>variazione % sul trimestre precedente</i> | 14,2 | 12,2 | 16,1 | 27,4 | 20,4 |
| <i>variazione % sul trimestre corrispondente</i> | 89,6 | 99,9 | 121,9 | 127,3 | 118,8 |
| Fondi pensione aperti | | | | | |
| | 943 | 713 | 700 | 623 | 552 |
| <i>variazione % sul trimestre precedente</i> | 32,6 | 1,9 | 12,4 | 12,9 | 35,3 |
| <i>variazione % sul trimestre corrispondente</i> | 70,8 | 74,8 | 98,9 | 101,6 | 135,9 |
| Totale fondi di nuova istituzione | 3.199 | 2.688 | 2.460 | 2.139 | 1.742 |
| <i>variazione % sul trimestre precedente</i> | 19,0 | 9,3 | 15,0 | 22,8 | 24,8 |
| <i>variazione % sul trimestre corrispondente</i> | 83,7 | 92,6 | 114,8 | 119,2 | 123,9 |
| Contributi | | | | | |
| Fondi pensione negoziali | 281 | 278 | 254 | 331 | 209 |
| Fondi pensione aperti | 150 | 58 | 60 | 73 | 117 |
| Totale fondi di nuova istituzione | 431 | 336 | 314 | 404 | 326 |

Fondi pensione negoziali. Situazione alla fine del 2001. Dati relativi ai singoli fondi.

| N° iscr. Albo | Denominazione | Destinatari / Settori ⁽¹⁾ |
|--|---------------------|---|
| Fondi che hanno conferito le risorse in gestione | | |
| 1 | FONCHIM | industria chimica e farmaceutica |
| 61 | COMETA | industria metalmeccanica |
| 2 | FONDENERGIA | energia (prevalentemente aziende del gruppo ENI) |
| 3 | QUADRI E CAPI FIAT | quadri e capi aziende del gruppo Fiat |
| 77 | FONDODENTISTI | medici odontoiatri (lav. aut.) |
| 96 | COOPERLAVORO | cooperative di produzione e lavoro |
| 87 | SOLIDARIETA' VENETO | aziende industriali del Veneto |
| 93 | LABORFONDS | aziende del Trentino Alto Adige |
| Totale fondi che hanno conferito le risorse in gestione : 8 | | |
| Altri fondi autorizzati all'esercizio dell'attività | | |
| 88 | PREVIAMBIENTE | igiene ambientale |
| 89 | ALIFOND | industria alimentare |
| 94 | FONSER | aziende di assicurazione e di assistenza |
| 100 | PEGASO | gas, acqua, elettricità |
| 99 | FOPEN | aziende del gruppo Enel |
| 106 | ARCO | industria del legno, arredamento, cemento e lapidei |
| 102 | PREVICOOPER | cooperative del commercio |
| 103 | TELEMACO | aziende di telecomunicazione (prevalentemente del gruppo Telecom) |
| 104 | PREVIVOLO | piloti e tecnici di volo di compagnie aeree (prevalentemente del gruppo Alitalia) |
| 101 | FUNDUM | commercio, turismo e servizi (lav. aut.) |
| 107 | FONCER | industria delle piastrelle di ceramica |
| 97 | FONLIGURE | aziende artigiane della Liguria (lav. aut.) |
| 105 | FONDARTIGIANI | aziende artigiane (lav. aut.) |
| 108 | FONDO FAMIGLIA | casalinghe, etc. |
| 117 | PREVIMODA | industria tessile-abbigliamento, calzature |
| 116 | FONDAPI | lav. dip. di piccole e medie imprese |
| | FONTE | lav. dip. del settore commercio, turismo e servizi |
| | CONCRETO | industria del cemento, calce e gesso |
| | FILCOOP | dipendenti cooperative settori bonifiche, agricolo, forestale, etc. |
| Totale fondi autorizzati all'esercizio dell'attività : 27 | | |
| <i>di cui riferiti a lavoratori dipendenti : 22</i> | | |
| <i>di cui riferiti a lavoratori autonomi ⁽²⁾ : 1</i> | | |

⁽¹⁾ Molti fondi comprendono nel proprio bacino di destinazione anche settori affini a quelli specificati.

⁽²⁾ L'insieme comprende FONDO FAMIGLIA.

⁽³⁾ Per evitare duplicazioni, dai totali del bacino dei potenziali iscritti delle diverse categorie di fondi sono esclusi i dati relativi ai fondi ad ambito territoriale; si tiene inoltre conto del fatto che alcuni fondi si rivolgono a un bacino di potenziali iscritti almeno in parte comune.